

SEZIONE D

Tirocini estivi extracurricolari

Articolo 38

Definizione

1. I tirocini estivi extracurricolari, promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche, sono rivolti a studenti, che abbiano compiuto 16 anni, regolarmente iscritti al secondo ciclo di istruzione. Tali tirocini hanno finalità orientative e formative e intendono agevolare l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
2. La Regione, per il tramite del Dipartimento competente, si riserva la facoltà di prevedere, per i tirocini di cui alla presente sezione, requisiti e modalità di partecipazione differenziati in ragione di specifiche finalità.
3. Per essere avviato ad un tirocinio estivo, non è richiesto lo stato di disoccupazione.
4. I tirocini estivi non configurano un rapporto di lavoro ma, in quanto tirocini extra curricolari, sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie di cui alla normativa vigente.
5. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante sottoscrivono apposita Convenzione che stabilisce diritti e doveri delle parti coinvolte.
6. I tirocini estivi si realizzano sulla base di un progetto formativo individuale concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, in cui sono definite le modalità di attuazione.
7. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente sezione, si richiamano le disposizioni di cui alla Sezione A.

Articolo 39

Durata e limiti

1. La durata minima del tirocinio estivo è pari a 14 giorni.
2. Il tirocinio estivo si svolge durante la pausa estiva e la durata massima, proroghe comprese, è individuata nell'arco temporale compreso tra il giorno successivo al termine delle lezioni dell'anno scolastico/formativo in corso e il giorno precedente l'inizio delle lezioni dell'anno successivo.
3. Il tirocinio estivo può essere prorogato, fino ad un periodo massimo complessivo di tre mesi, nel rispetto della durata massima di cui al comma precedente. La proroga deve essere motivata e prevedere un'adeguata modifica degli obiettivi formativi.
4. Lo stesso tirocinante può essere ospitato per massimo 2 periodi estivi presso lo stesso soggetto ospitante. In tal caso il progetto formativo dell'anno successivo deve completare l'acquisizione delle competenze e/o l'esercizio delle attività non svolte nell'anno precedente.
5. È consentito al tirocinante di svolgere nel periodo estivo più di un tirocinio per lo stesso profilo professionale, nonché di svolgere più tirocini per profili professionali diversi.

6. Il soggetto ospitante può accogliere più tirocinanti con lo stesso profilo professionale o con diversi profili professionali.
7. Il periodo di tirocinio estivo non preclude la possibilità, al termine del ciclo di studi, di attivare, anche presso lo stesso soggetto ospitante, un tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento lavorativo secondo le modalità stabilite dalla Sezione A.
8. Ai fini del rispetto dei limiti numerici fissati dall'articolo 7 della sezione A, i tirocini estivi attivati ai sensi della presente disciplina sono esclusi dal computo dei tirocini attivati.
9. Il soggetto ospitante con un numero di dipendenti superiore a 7, può attivare tirocini estivi nella misura del 15% del numero dei dipendenti, compresi i lavoratori stagionali a tempo determinato e i somministrati stagionali, con arrotondamento all'unità superiore. Il soggetto ospitante senza dipendenti o con un numero di dipendenti inferiore o pari a 6 può attivare un solo tirocinio.

Articolo 40

Indennità di partecipazione

1. Il tirocinante ha diritto ad un'indennità di partecipazione al tirocinio non inferiore a 600,00 euro lordi mensili per un impegno di 40 ore settimanali. Tale importo è proporzionalmente ridotto in relazione all'impegno del tirocinante, fino ad un minimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali. Qualora il tirocinio sia attivato in relazione a particolari figure professionali il cui impegno settimanale sia inferiore alle 20 ore, l'importo può essere ulteriormente ridotto, dandone adeguata motivazione nella Convenzione. I soggetti coinvolti possono comunque concordare indennità di importo superiore.
2. La Convenzione stabilisce se l'erogazione dell'indennità è a carico del soggetto promotore o del soggetto ospitante o sostenuta da entrambi e, in tal caso, riporta la misura di compartecipazione ovvero se la stessa è sostenuta anche parzialmente con fondi regionali o comunitari.